# COMUNE DI COLLEPASSO

**Provincia di Lecce**

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836

Sito WEB: www.comunedicollepasso.gov.it

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it


## ORDINANZA

## N: 56 DEL 29-05-2025

**Oggetto: PROVVEDIMENTI URGENTI INERENTI GLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEI TERRENI INCOLTI PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI, SICUREZZA PUBBLICA E PREVENZIONE RISCHIO INCENDI**

## IL SINDACO

**Premesso** :

-che l'abbandono l'incuria e la mancanza di adeguata manutenzione delle essenze vegetali da parte dei proprietari e conduttori di fondi o aree, siti nel territorio comunale, possono creare problemi per la presenza di erbacce e di vegetazione incolta e secca causa della propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;

-che la presenza di terreni, recintati e non, siti all'interno e all'esterno del centro urbano, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, possono provocare seri problemi igienico sanitari, favorendo il proliferare di insetti ed altri animali perniciosi (zecche, topi, zanzare, pulci e quant'altro), con conseguente pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;

- che la regolare fruizione della viabilità pubblica può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che protendono oltre il ciglio stradale, creando ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale poiché ne compromettono la visibilità;

**Considerato** che la Regione Puglia provvede annualmente ad approvare, con la Deliberazione della Giunta Regionale, le prescrizioni regionali antincendio che sono parte integrante del Piano regionale di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

**Visto** che il suddetto provvedimento prevede lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo" con vigenza dal 15 giugno al 15 settembre;

**Ritenuto** necessario mantenere costantemente sotto controllo, sia da parte dei privati che degli enti proprietari o a qualunque titolo responsabili, la pulizia e la cura di aree ricadenti nel territorio comunale;

**Visto** che con nota prot. 20788 dell'11/02/2025, la Prefettura di Lecce – Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico – ha trasmesso indicazioni recanti "Attività di pianificazione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia – Stagione AIB 2025 – Resoconto della riunione plenaria del 6 febbraio 2025";

**Ravvisata** l'opportunità e l'urgenza, in vista dell'imminente stagione estiva che ogni anno vede coinvolte da incendi vaste aree della provincia, di provvedere in merito e mettere in atto ogni possibile intervento utile a prevenire il pericolo di possibili incendi, salvaguardare il decoro urbano, garantire la sicurezza della viabilità e tutelare l'igiene e la salute pubblica;

**Atteso** che è indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e di aree degradate, con particolare riferimento a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, che per le loro caratteristiche di abbandono e mancata manutenzione della vegetazione spontanea rappresentano grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;

**Accertata** la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13 comma 1, della legge 241/1990;

**Vista** la L. 225/92, così come modificato dalla L.100/2012 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

**Richiamate** le disposizioni regionali antincendio che dettano disposizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;

**Richiamate ed abrogate** tutte le ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;

**Atteso** che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto** il D. L.vo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
**Visto** il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni;
**Vista** la legge 21/11/2000 n. 353;
**Visti** gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
**Visti** gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Allo scopo di eliminare le cause che possono costituire pericolo per gli incendi, per la circolazione stradale o pregiudizio all'igiene pubblica, al fine di prevenire il degrado dei centri urbani e pertanto garantire la pubblica incolumità

**ORDINA**

Ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siano di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche), nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali private, limitrofe a strade pubbliche, o

prospicienti spazi e aree pubbliche, e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, di provvedere ai sotto indicati interventi **entro e non oltre il 15 giugno 2025** e di ripeterli ogni qualvolta si renda necessario:

1) alla pulizia dei terreni mediante taglio della vegetazione incolta, pulizia da erbacce, rovi, sterpaglie, cespugli, vegetazione spontanea ed ogni altro materiale secco e/o infiammabile, con conseguente rimozione e smaltimento dei residui vegetali, mantenendo in modo decoroso le aree a verde.

2) al taglio di rami, arbusti, o qualsiasi tipo di vegetazione e regolazione siepi che protendono sulla sede strade, impedendo una corretta visibilità alla circolazione veicolare, o che fuoriescono dal perimetro delle aree private e delle abitazioni, dai muri di confine e dalle cancellate che invadono il marciapiede e che pertanto impediscono o rendono difficoltoso o intralciano il transito di pedoni e che in ogni caso non consentono il corretto utilizzo dello stesso.

3) che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulizia dei terreni in genere sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e sia smaltito nelle forme previste dalle vigenti normative in materia.

**SANZIONI**

L'inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, comporterà, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, l'applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa prevista da un minimo di € 51,64 (€ 103,28 pari al doppio del minimo) fino ad un massimo di € 516,45 art. 3 c.7 - Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazioni di regolamenti o ordinanze comunali approvato con D.C.C. n. 14 del 10/07/2001 - mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione prevista nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981 e ss. mm. e ii.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si rinvia alle prescrizioni contenute nelle disposizioni normative regionali.

**AVVERTE CHE**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

-per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia;

-entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**DEMANDA**

-Al Settore Polizia Locale ed a tutti gli agenti Ufficiali di Polizia Giudiziaria:

- la vigilanza per la corretta osservanza della presente ordinanza e l'accertamento delle violazioni di cui al presente provvedimento con irrogazione della relativa sanzione.

-Al settore Ufficio Tecnico / Ufficio Ambiente, ognuno per le proprie competenze:

- l'esecuzione con ogni doverosa urgenza dei provvedimenti gestionali, in relazione alle aree di proprietà comunale e l'individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, dei dati catastali di ciascun fondo, per consentire, nei termini di legge, la conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori;
- l'esecuzione, con ogni doverosa urgenza, dei provvedimenti gestionali susseguenti l'accertamento e l'applicazione della sanzione per violazione delle disposizioni di cui al presente atto, per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 c.4 TUEL – D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, specificatamente rivolta nei confronti del soggetto inadempiente al quale sarà concesso un termine di giorni 5 (cinque) per l'esecuzione di quanto ordinato. L'inadempienza comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria per

l'ipotesi di reato di cui all'art. 650, compresa l'esecuzione d'ufficio disposta dagli uffici amministrativi (Tecnico/Ambiente) dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, per i quali si accerti l'inadempienza da parte di privati o altri soggetti, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo.

**DISPONE**

-di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, l'inserimento nel sito istituzionale dell'Ente e nei consueti modi di diffusione.

-che la presente ordinanza sia trasmessa a:

-alla Prefettura di Lecce;
-Regione Puglia – Sezione Protezione Civile;
-Provincia di Lecce – Settore Ambiente;
-Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
-Comando Polizia Locale;
-Responsabile Ufficio Tecnico;
-Responsabile Ufficio Ambiente;
-Comando Stazione Carabinieri di Collepasso;
-Azienda ASL Lecce.

Dalla Residenza Municipale, lì 29-05-2025

IL SINDACO

F.to F.to Laura Avv. MANTA